



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16/05/2006

=====

ADDI' 16/05/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

| | | | | | |
|------------|---------|------------|--------------|------------|-----------|
| MARRAZZO | Pietro | Presidente | DE ANGELIS | Francesco | Assessore |
| | | Vice | | | |
| POMPILI | Massimo | Presidente | DI STEFANO | Marco | " |
| ASTORE | Bruno | Assessore | MANDARELLI | Alessandra | " |
| BATTAGLIA | Augusto | " | MICHELANGELI | Marco | " |
| BONELLI | Angelo | " | NERI | Luigi | " |
| BRACCHETTI | Regino | " | RANUCCI | Raffaele | " |
| CIANI | Fabio | " | RODANO | Giulia | " |
| COSTA | Silvia | " | TIBALDI | Alessandra | " |
| | | | VALENTINI | Daniela | " |

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPA

***** OMISSIS

ASSENTI: POMPILI - BONELLI - CIANI - DE ANGELIS - MICHELANGELI -
RANUCCI - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 276

Oggetto:

Attuazione dell'art. 25 della legge regionale 13 settembre 2004 n. 11 - Fusione ed aggregazione delle cooperative artigiane di garanzia e dei consorzi fidi artigiani.



276 16 MAG. 2006 *ler*

OGGETTO: Attuazione dell'art. 25 della legge regionale 13 settembre 2004 n. 11 -
Fusione ed aggregazione delle cooperative artigiane di garanzia e dei
consorzi fidi artigiani

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Piccola e Media Impresa, Commercio e Artigianato

VISTA la legge Regionale 19 Febbraio 1998 n. 7 "Accesso al credito ed incentivazioni alle imprese artigiane" ed in particolare il Capo II, art. 3 e seguenti, nei quali è prevista la costituzione, quale strumento funzionale della Regione, di un Consorzio Regionale tra Cooperative artigiane di garanzia e Consorzi fidi artigiani denominato Artigiancredito del Lazio, che ha lo scopo di prestare garanzie, informazioni tecnico-finanziarie, consulenza, assistenza e fornitura di servizi finanziari a favore delle cooperative e consorzi soci nonché delle imprese ad essi associati;

CONSIDERATO che il comma 1 bis dell'art. 5 della citata legge 7/98 prevede che la Giunta regionale possa affidare ad Artigiancredito del Lazio, attraverso apposita convenzione, la realizzazione di specifici progetti destinati alla valorizzazione, al sostegno ed alla diffusione di iniziative a supporto dell'Artigianato;


VISTO l'art. 25 della L.R. 13 settembre 2004, n. 11 che prevede interventi volti ad agevolare i processi di fusione ed aggregazione delle cooperative artigiane di garanzia e dei consorzi fidi artigiani, da attivare in regime di convenzione con Artigiancredito del Lazio;

RITENUTO, al fine di dare attuazione al citato art. 25 della L.R. 11/2004 di dover procedere:

- all'approvazione dello schema di convenzione fra la Regione e Artigiancredito del Lazio (Allegato "A");
- alla costituzione di uno specifico fondo affidato in gestione ad Artigiancredito del Lazio;
- alla definizione dei criteri e delle modalità per la concessione delle agevolazioni previste (Allegato "B");

CONSIDERATO che l'onere derivante dall'attuazione degli interventi, come previsto dal comma 3 del citato art. 25 della L.R. 11/2004, grava sul capitolo B24504 "Conferimenti all'Artigiancredito per la realizzazione di attività (art. 4 L.R. 7/98)";

VISTA la DGR n. 76 del 14.02.2006 con la quale è stata approvata una modifica del programma delle attività di Artigiancredito del Lazio relativo all'anno 2005, destinando l'importo di Euro 200.000,00 ~~alle finalità di cui alle precedenti premesse,~~ *di cui sopra ;*



all'unanimità

DELIBERA




1. di approvare lo schema di convenzione fra la Regione e Artigiancredito del Lazio riportato in Allegato "A", parte integrante del presente provvedimento, che disciplina la gestione degli interventi agevolativi previsti dall'art. 25 della L.R. 11/2004 - Fusione ed aggregazione delle cooperative artigiane di garanzia e dei consorzi fidi artigiani;
2. di costituire presso Artigiancredito del Lazio, ai sensi del comma 2 dell'art. 25 della L.R. 11/2004, un Fondo denominato "Fondo per la fusione ed aggregazione delle cooperative artigiane di garanzia e dei consorzi fidi artigiani", la cui gestione è regolata dalla convenzione di cui al precedente punto;
3. di approvare i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 25 della L.R. 11/2004 riportati in Allegato "B", parte integrante del presente provvedimento;
4. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



"Convenzione fondo.doc"



"CRITERI E MODALITA per la fus"



IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
 IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

[Handwritten signature]



REGIONE LAZIO
 CONSIGLIO REGIONALE
 DIREZIONE GENERALE
 UFFICIO DEL PRESIDENTE

Convenzione tra la Regione Lazio e Artigiancredito del Lazio Srl, per la gestione degli interventi agevolativi di cui all'art 25 della legge 13 settembre 2004, n. 11 (Fusione ed aggregazione delle cooperative artigiane di garanzia e dei consorzi fidi artigiani).

REGIONALE SVILUPPO

La REGIONE LAZIO con sede in Roma via C.Colombo, 212 Codice Fiscale 80143490581 di seguito denominata "Regione" rappresentata dal Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale Dott. nato a l'....., domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, a ciò autorizzato in virtù della delibera di Giunta Regionale n.

E

Artigiancredito del Lazio Srl con sede in Roma, via S. Giovanni in Laterano, 152, società cooperativa a responsabilità limitata iscritta al R.E.A: n. 916096, P.I n°. 05651401001, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 69770/1999, rappresentata dal Dott., nato a il e domiciliato in Roma in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la sede della stessa società, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del


Premesso che

la legge Regionale 19 Febbraio 1998 n. 7 "Accesso al credito ed incentivazioni alle imprese artigiane" ed in particolare il Capo II, art. 3 e seguenti, nei quali è prevista la costituzione, quale strumento funzionale della Regione, di un Consorzio Regionale tra Cooperative artigiane di garanzia e Consorzi fidi artigiani denominato Artigiancredito del Lazio, che ha lo scopo di prestare garanzie, informazioni tecnico-finanziarie, consulenza, assistenza e fornitura di servizi finanziari a favore delle cooperative e consorzi soci nonché delle imprese ad essi associati;

REGIONALE SVILUPPO

il comma 1 bis dell'art. 5 della citata legge 7/98 prevede che la Giunta regionale possa affidare ad Artigiancredito del Lazio, attraverso apposita convenzione, la realizzazione di specifici progetti destinati alla valorizzazione, al sostegno ed alla diffusione di iniziative a supporto dell'Artigianato;

ley



l'art. 25 della L.R. 13 settembre 2004, n. 11 prevede interventi volti ad agevolare i processi di fusione ed aggregazione delle cooperative artigiane di garanzia e dei consorzi fidi artigiani, da attivare in regime di convenzione con Artigiancredito del Lazio;

per l'attuazione dei predetti interventi è prevista la costituzione di uno specifico fondo affidato in gestione ad Artigiancredito del Lazio.

TUTTO CIO' PREMESSO,

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto della convenzione

La presente convenzione, ha per oggetto la definizione dei rapporti fra la Regione Lazio e Artigiancredito del Lazio Srl, relativamente allo svolgimento delle attività tecniche amministrative, connesse alla gestione degli interventi di cui all'art 25 della legge 13 settembre 2004, n. 11 volti ad agevolare :

- a) i processi di fusione ed aggregazione delle cooperative artigiane di garanzia di cui alla legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7 (Accesso al credito ed incentivazione alle imprese artigiane), e successive modifiche e dei consorzi fidi artigiani di cui alla legge regionale 10 settembre 1993, n. 46, e successive modifiche, concernente il concorso finanziario regionale al fondo rischi dei consorzi di garanzia collettiva fidi fra piccole e medie imprese operanti nella Regione;
- b) il conseguente avvio e sviluppo operativo dell'attività del nuovo soggetto giuridico scaturente dal detto processo di fusione ed aggregazione.



Art. 2

Normativa di riferimento

Artigiancredito del Lazio, nello svolgimento del servizio in favore della Regione, opererà in osservanza della normativa che attualmente disciplina le agevolazioni, di cui all'Art. 1 del presente atto. In particolare l'Artigiancredito del Lazio si atterrà a quanto

stabilito negli atti di legge e regolamentari, nonché ai principi stabiliti in materia dal Dlgs 123/98.

Qualora le modifiche legislative non comportino mutamenti sostanziali allo svolgimento del servizio, l'Artigiancredito del Lazio è tenuto ad adeguarvisi.

Variazioni che comportino modifiche di un certo rilievo, nello svolgimento del servizio saranno oggetto di appositi atti aggiuntivi al fine di contemperare gli interessi delle parti.

Art. 3

Attività oggetto del servizio

Nell'ambito dell'attività di gestione, Artigiancredito del Lazio svolgerà tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi per la raccolta delle domande di agevolazione, per l'elaborazione delle informazioni pertinenti per le prestazioni a carattere propedeutico agli atti concessivi delle agevolazioni, per il controllo formale e di merito, per la gestione della contabilità delle risorse.

In particolare Artigiancredito del Lazio, quale strumento funzionale della Regione ex art. 5 L.R.7/98 si obbliga a:

1. Assicurare a tutte le Cooperative Artigiane di Garanzia ed ai Confidi Artigiani che ne facciano richiesta, la modulistica e/o il supporto informativo per la predisposizione delle domande di contributo;
2. Provvedere alla ricezione delle domande per l'accesso ai benefici, in modo tale da garantire il sistema di priorità rappresentato dall'ordine cronologico di presentazione delle domande stesse;
3. Effettuare la verifica della regolarità tecnico-amministrativa della documentazione pervenuta, e richiedere ove necessario integrazioni documentali assegnando un termine per il completamento;
4. Trasmettere alla Regione Lazio gli esiti dell'istruttoria effettuata al fine di consentire a questa ultima l'emissione dei provvedimenti conseguenti, dando separata evidenza delle domande accolte da quelle respinte. Per queste ultime va indicata la motivazione del rigetto;
5. Comunicare l'avvenuta emissione del provvedimento di ammissione ovvero quello di reiezione;
6. Effettuare la liquidazione del contributo entro 30 giorni successivi all'emissione del provvedimento di concessione;
7. Fornire alla Regione attività di supporto ed assistenza per il monitoraggio e la valutazione di efficacia degli strumenti di intervento.

Art.4

Programmazione delle agevolazioni

La Regione, comunica ad Artigiancredito del Lazio, l'ammontare delle risorse destinate al finanziamento delle agevolazioni di cui al presente atto.

Sulla base delle domande di accesso alle agevolazioni pervenute, la Regione potrà incrementare o ridurre le quote dei fondi destinate a dette agevolazioni, dandone comunicazione ad Artigiancredito del Lazio.

A tal fine l'Artigiancredito del Lazio fornirà alla Regione, le informazioni dei dati in suo possesso relativi alle agevolazioni stesse.

Art. 5

Risorse

Per la gestione delle agevolazioni oggetto della presente convenzione, è costituito uno specifico fondo affidato in gestione ad Artigiancredito del Lazio sul quale verranno trasferite le risorse disponibili.

A tal fine Artigiancredito fornirà le coordinate del conto corrente a destinazione vincolata, aperto per l'attuazione della normativa, presso l'istituto bancario che funge da tesoriere, individuato in base a criteri di economicità e trasparenza.

Gli interessi maturati, dedotte le eventuali spese bancarie, di gestione conto ed operazioni di accredito del contributo alle imprese beneficiarie, saranno portati in aumento del capitale versato dalla Regione sullo stesso conto e destinati alle previsioni di legge.

Artigiancredito del Lazio, trasmetterà semestralmente apposita relazione, supportata da certificazione bancaria, relativa alla gestione del fondo.

Art. 6

Corrispettivi

La gestione del servizio oggetto del presente atto, non comporta ulteriori oneri a carico della Regione, in quanto attività prestata da Artigiancredito del Lazio nell'ambito del programma annuale di intervento.

Art. 7
Impegni

Artigiancredito del Lazio si impegna a:

1. mantenere una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio
2. a non affidare, senza il consenso della Regione, ad altri enti o istituti, sulla base di sub-convenzioni la realizzazione in tutto o in parte delle istruttorie
3. a consentire ai funzionari della Regione l'espletamento delle funzioni di controllo, l'accesso presso gli uffici, sedi, filiali, ect., effettivamente impegnati nell'attività di cui alla presente convenzione
4. ad assicurare la corretta gestione delle domande, nel rispetto dei tempi di istruttoria necessari alla Regione per lo svolgimento degli adempimenti di competenza.

Art.8
Norme finali e transitorie

La presente Convenzione, ha validità per la durata di un anno dalla data della stipula e si rinnoverà tacitamente per ugual periodo di tempo, salvo disdetta di una delle parti, da comunicare a mezzo lettera A.R., almeno tre mesi prima della scadenza iniziale o proroga. Il presente atto, viene steso in tre originali in carta semplice debitamente bollati fin dall'origine a cura e spese di Artigiancredito del Lazio, ed è soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso ed in misura fissa, ai sensi degli artt. 5 e 40 del DPR 26/04/1986 n. 131. Alla Commissione di cui il precedente articolo si applica il regime di esenzione IVA di cui all'art. 10 n. 1 e 9 del DPR 26/10/1972 n. 633.

In caso di controversie dipendenti e /o occasionate dal presente atto, ovvero dagli atti normativi e pattizi dallo stesso richiamati, esse potranno essere deferite ad un arbitro unico, nominato di comune accordo, ovvero in mancanza, dal Presidente del tribunale di Roma a richiesta della parte più diligente, il quale arbitro dovrà pronunciarsi entro 30 giorni, ritualmente a norma degli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile. Ove non venissero composte tali controversie, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Regione Lazio

Artigiancredito del Lazio srl

**CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
DI CUI ALL'ART. 25 DELLA LEGGE REGIONALE 13 SETTEMBRE 2004 N. 11**

**Fondo speciale per la fusione ed aggregazione delle cooperative artigiane di
garanzia e dei consorzi fidi artigiani gestito da Artigiancredito del Lazio S.p.a. SerL**

1. Soggetti beneficiari

1.1. Possono accedere alle agevolazioni prevista dall'art. 25 della legge regionale 13 settembre 2004 n. 11:

- a) le cooperative artigiane di garanzia di cui alla legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7 (Accesso al credito ed incentivazione alle imprese artigiane), e successive modifiche;
- b) le cooperative artigiane di garanzia operanti nella Regione Lazio che intendano operare ai sensi della predetta legge n. 7/98;
- c) i consorzi fidi artigiani di cui alla legge regionale 10 settembre 1993, n. 46, e successive modifiche, concernente il concorso finanziario regionale al fondo rischi dei consorzi di garanzia collettiva fidi fra piccole e medie imprese operanti nella Regione;

2. Iniziative e spese ammissibili

2.1. Gli investimenti oggetto di intervento debbono essere finalizzati a favorire:

- a) il processo di fusione delle Cooperative Artigiane di Garanzia e dei Consorzi Fidi Artigiani operanti nella Regione Lazio che, come definito dall'art. 2501 c.c., può eseguirsi mediante:
 - la costituzione di una nuova società
 - l'incorporazione in una società di una o più altre
- b) il processo di aggregazione delle Cooperative Artigiane di Garanzia e dei Consorzi Fidi Artigiani operanti nella Regione Lazio.
- c) l'avvio e lo sviluppo operativo dell'attività del nuovo soggetto giuridico scaturente dal processo di fusione o di aggregazione.

2.2. Sono ammissibili le iniziative da realizzare o realizzate successivamente alla data di entrata in vigore della L.R. 11/2004.

2.3. La partecipazione alla fusione non è consentita alle società sottoposte a procedure concorsuali né a quelle in liquidazione.

2.4. Sono ammesse a contributo le seguenti spese:

- a) Spese per consulenze, notarili o amministrative e le altre comunque propedeutiche alla realizzazione del processo di fusione ed aggregazione, sostenute dai soggetti che partecipano a tale processo.
- b) Spese notarili;
- c) Spese di deposito CCIAA e comunicazioni obbligatorie,
- d) Spese per l'acquisto di hardware e software necessari a garantire la nuova operatività,
- e) Spese per aggiornamento informatico libro soci,

- f) Spese relative alla attività di informazione ai soci ed altre spese generali nel limite del 10 % del costo del progetto.

2.5. Tutte le spese dovranno essere provate con documenti idonei a dimostrarne l'intervenuta erogazione e la regolarità dal punto di vista fiscale e contabile; per ciò che attiene le spese di cui al precedente punto 2.4 lettera f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del legale rappresentante attestante l'effettivo pagamento di tali spese

3. Termini e modalità di presentazione della domande

3.1. I soggetti che intendono accedere alle agevolazioni devono presentare domanda, a mezzo raccomandata con R/R, sulla base di apposita modulistica messa a disposizione da Artigiancredito del Lazio, soggetto gestore delle agevolazioni.

3.2. La domanda deve essere presentata:

- a) nel caso di fusione per incorporazione, dal soggetto incorporante, entro e non oltre 60 giorni dalla data di deposito del progetto di fusione per l'iscrizione nel registro delle imprese;
- b) nel caso in cui sia prevista la costituzione di una nuova società, congiuntamente dai soggetti che partecipano al progetto di fusione e/o di aggregazione, entro e non oltre 60 giorni dalla data di deposito del progetto di fusione
- c) nel caso di iniziative già realizzate alla data di pubblicazione del presente avviso, dal legale rappresentante del soggetto derivante dalla fusione o dall'aggregazione, entro e non oltre i successivi 60 giorni.

3.3. Ai fini della valutazione del rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza farà fede la data del timbro postale di accettazione; qualora la scadenza per la presentazione della domanda cada in giorno festivo, questa è prorogata al primo giorno feriale immediatamente successivo.

4. Procedure di valutazione

4.1. Nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione, Artigiancredito del Lazio provvede ad effettuare l'istruttoria diretta a verificare i requisiti soggettivi del richiedente e di tutte le altre condizioni poste per l'ammissibilità e si esprime sull'ammissibilità delle richieste entro 30 giorni dalla data di ricezione delle stesse o di completamento della documentazione.

4.2. Gli esiti dell'istruttoria effettuata sono trasmessi all'Ufficio Competente della Direzione Regionale Attività Produttive della Regione Lazio per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

4.3. La Regione Lazio svolge attività ispettiva e di controllo sulla procedura di ammissione a contributo.

5. Misura dell'agevolazione

- 5.1. I contributi a favore dei soggetti che partecipano al processo di fusione o incorporazione, sono determinati in misura percentuale massima pari al 50 % del costo complessivo ammissibile del progetto.
- 5.2. Viene, altresì, riconosciuto a favore del soggetto giuridico derivato dalla fusione o incorporazione quale contributo per il suo sviluppo operativo: un importo forfettizzato una tantum di Euro 15.000,00
- 5.3. L'intensità massima dell'agevolazione non può essere complessivamente superiore ai 100.000,00 euro.
- 5.4. Le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse a qualsiasi titolo sullo stesso investimento.

6. Erogazione del contributo

Il contributo di cui al punto 5.1 può essere erogato:

- Acconto del 40% entro 30 giorni dalla data di concessione delle agevolazioni.
- 40% a presentazione delle spese sostenute pari ad almeno il 40% delle spese programmate e ritenute ammissibili, corredate da idonea documentazione di spesa.
- 20% a saldo previa verifica della corrispondenza e della congruità della spesa rendicontata rispetto al programma approvato.

Il contributo di cui al punto 5.2 viene erogato in unica soluzione entro 60 giorni dalla data dell'atto notarile attestante l'intervenuta fusione o incorporazione.

7. Documentazione richiesta

All'atto della presentazione la domanda dovrà essere completa della seguente documentazione relativa ai soggetti che partecipano al processo di fusione o incorporazione:

- 7.1. dettagliato ed analitico progetto di fusione con relativo piano economico-finanziario;
- 7.2. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente
- 7.3. Certificato di iscrizione alla CCIAA nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, con specificazione dei poteri;
- 7.4. Copia iscrizione all'Ufficio Italiano Cambi (elenco speciale);
- 7.5. Copia delle convenzioni stipulate con gli istituti di credito;
- 7.6. Copia del bilancio di esercizio approvato relativo all'anno precedente la presentazione della domanda;
- 7.7. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del legale rappresentante, attestante il numero dei soci;

8. Esclusioni

Qualora la domanda di accesso alle agevolazioni sia priva di uno o più dei requisiti previsti, Artigiancredito del Lazio inviterà il soggetto richiedente a regolarizzare o ad integrare la domanda entro il termine perentorio di trenta giorni, decorso il quale la domanda – in mancanza della regolarizzazione richiesta - sarà respinta in quanto improcedibile.

9. Revoca del contributo

Sia Artigiancredito del Lazio, sia direttamente la Regione Lazio potranno effettuare anche controlli ex post circa la sussistenza e regolarità dei requisiti per l'ammissione al contributo.

La revoca del contributo è disposta qualora:

- 9.1. il contributo venga utilizzato per finalità diverse da quelle per le quali è stato concesso;
- 9.2. i controlli o le ispezioni effettuati evidenzino l'insussistenza delle condizioni previste per l'accesso al beneficio;
- 9.3. i consorzi e le cooperative, abbiano beneficiato, per le medesime spese di contributi che superano il limite della normativa comunitaria sul de minimis, di cui al regolamento CE n. 69/2001 e successive modifiche della Commissione del 12 gennaio 2001.

